

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

FONDO PERDUTO

Contributo minimo per chi ha aperto la partita Iva nel dicembre 2019

Con il provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 chiarendo che a tali soggetti, il contributo a fondo perduto spetta:

- a prescindere dalla circostanza che essi abbiano avuto un calo del 30% della media mensile del fatturato del 2020 rispetto alla corrispondente media del 2019;
- per la quantificazione del contributo la percentuale di calo indennizzabile è applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 82454, 29/03/2021)

PROROGA AL 15 APRILE DELL'INVIO COMUNICAZIONE OPZIONE UTILIZZO SUPERBONUS

Prorogato ulteriormente dal 31 marzo al 15 aprile 2021 il termine per invio comunicazione telematica della opzione di utilizzo superbonus nonché per sostitutive e annullamenti

Con provvedimento n. 83933 del 30 marzo 2021 l'Agenzia delle entrate stabilisce una ulteriore proroga dal 31 marzo al 15 aprile 2021 del termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni del Superbonus (di cui all'articolo 121, D.L. 34/2020). In particolare, si stabilisce che il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell'8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell'anno 2020, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83933, 30/03/2021)

GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

Rimborso o utilizzo in compensazione per utilizzi del primo trimestre con pratica entro il 30 aprile 2021

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del

trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2021. A tal fine, è già disponibile il *software* al *link* <https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020>. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

(Agenzia delle dogane e dei monopoli, nota n. 96399, 23/03/2020)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Corrispettivi: slitta al 1° ottobre 2021 il nuovo tracciato elettronico

Con provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri versione 7.0 e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Vengono infine adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 83884, 30/03/2021)

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2021

Ai fini della richiesta di rimborso o compensazione dei crediti iva relativi al primo trimestre 2021 è ancora necessario rifarsi al modello TR pubblicato dall'Agenzia delle entrate con il **provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020** che ha approvato il modello e le istruzioni da utilizzare per il periodo di imposta 2020. Sono state invece variate in data 22 marzo 2021 le specifiche tecniche del modello necessarie all'adeguamento della percentuale del 6%, ora 6,4%, relativa alle cessioni di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2021 è fissato al 30 aprile 2021.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a euro 5.000 e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Si ricorda inoltre che....

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30 aprile 2021 II trimestre ➔ entro 31 luglio 2021 (in quanto il 31 luglio cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, la scadenza slitta al 20 agosto 2021) III trimestre ➔ entro 2 novembre 2021
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: <ul style="list-style-type: none"> per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline

Visto di conformità	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'articolo 38-<i>bis</i>, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-<i>bis</i>), D.P.R. 633/1972

II CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

L'articolo 1 del “Decreto Sostegni” (D.L. 41/2021) ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato alla generalità dei contribuenti (quindi non è limitato a specifiche categorie economiche, come avvenuto per i Decreti Ristori di fine 2020), a patto che il contribuente stesso abbia subito nel 2020 una contrazione di fatturato. La misura del contributo è variabile e dipende sia dalla dimensione del soggetto, quanto dalla contrazione di fatturato subita.

Da notare che, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il presente può essere richiesto, alternativamente, in due forme diverse (tramite una opzione che deve essere espressa nella comunicazione con la quale viene invocato il contributo):

- 1) una erogazione che viene accreditata direttamente sul conto corrente del contribuente (deve essere intestato a tale soggetto, ovvero cointestato). In questo caso occorrerà indicare

nell'istanza l'IBAN sul quale si richiede l'accredito delle somme (l'Agenzia raccomanda di verificare puntualmente tale dato, perché un errore può anche comportare il diniego del beneficio);

- 2) un credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Soggetti interessati

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l'attività dal 24 marzo 2021; pertanto, occorre avere una partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Requisiti

Per beneficiare del contributo devono essere rispettati alcuni requisiti:

- il primo requisito è di tipo dimensionale: il soggetto deve aver conseguito, nell'anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro; se il soggetto svolge più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- il secondo requisito attiene al peggioramento della situazione 2020: per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è necessario che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
 - 1) importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019;
 - 2) attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (quindi chi ha attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 ha diritto al contributo indipendentemente dalla riduzione del fatturato).

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei 2 anni. Successivamente al calcolo degli importi complessivi del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020, si procede con la determinazione delle medie mensili dei due anni. A tal fine, occorre dividere ciascuno dei due importi complessivi per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva.

Se la partita Iva è stata aperta tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, il mese di apertura non si considera nel calcolo (né si considerano le operazioni effettuate in tale mese).

Contributo spettante

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'analogo importo dell'anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 60%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
- 50%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 euro;
- 40%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 30%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro;
- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

- se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 90.000 → media mensile 2019 = € 7.500

Fatturato 2020 = € 48.000 → media mensile 2020 = € 4.000 (riduzione di 3.500, pari al 47%)

Contributo spettante = € 3.500 * 60% = € 2.100

Esempio

Persona fisica

Fatturato 2019 = € 42.000 → media mensile 2019 = € 3.500

Fatturato 2020 = € 24.000 → media mensile 2020 = € 2.000 (riduzione di 1.500, pari al 43%)

Contributo spettante = € 1.500 * 60% = € 900 → contributo minimo di € 1.000

- per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Al verificarsi dei requisiti richiesti, il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

La comunicazione

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (che può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato).

Il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

L'istanza viene presentata esclusivamente in via telematica.

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 28 maggio 2021 – un'istanza di rinuncia totale al contributo. A seguito di tale rinuncia deve provvedere a restituire il contributo eventualmente ricevuto, con applicazione delle sanzioni.

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Agenzia effettua specifici controlli; qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter, c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ovvero nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di 3 volte il contributo indebitamente percepito.

LA DEFINIZIONE DELLE SOMME NON ANCORA NOTIFICATE DERIVANTI DAI CONTROLLI AUTOMATIZZATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 5, commi da 1 a 11, D.L. 41/2021 prevede che i titolari di partita Iva che hanno una riduzione di almeno il 30% del volume di affari del periodo di imposta 2020 rispetto al volume di affari del periodo di imposta precedente, possono fruire di una definizione agevolata di quanto emergente dai controlli automatizzati delle dichiarazioni relativamente a:

- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2017 ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate in quanto oggetto di sospensione;
- somme dovute relativamente al periodo di imposta 2018 ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e dell'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972 elaborate o da elaborare entro il 31 dicembre 2021 ma non ancora notificate da parte dell'Agenzia delle entrate.

Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i contribuenti (qualsiasi titolare di partita Iva ancora attiva) a cui verrà inviata via pec o con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di definizione con l'importo ridotto da versare. Con uno o più provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità con cui sarà data attuazione alla presente definizione agevolata.

L'individuazione delle somme che possono essere oggetto della definizione agevolata

La definizione agevolata consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità: l'Agenzia delle entrate selezionerà i contribuenti potenzialmente interessati confrontando il volume di affari dalle dichiarazioni Iva presentate per il periodo di imposta 2020 ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi

relative al periodo di imposta 2020 (in questo secondo caso, pertanto, l'eventuale proposta di definizione agevolata potrà essere spedita solo dopo la trasmissione telematica del modello Redditi).

Gli avvisi di liquidazione

- L'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 prevede, ai fini delle imposte sul reddito, dei contributi, dei premi, e dei rimborsi dovuti, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali (compresi il calcolo delle deduzioni, delle detrazioni e dei crediti di imposta), la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione, correggendo eventuali differenze e liquidando gli eventuali imposte, premi e contributi dovuti.
- L'articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972 prevede, ai fini Iva, che l'Amministrazione finanziaria controlli gli errori materiali e la rispondenza dei versamenti con la dichiarazione annuale e le liquidazioni periodiche, correggendo gli errori materiali commessi e liquidando l'eventuale imposta dovuta.

Si ritiene che, non essendo in possesso dell'Agenzia delle entrate i dati necessari per individuare i soggetti interessati dalla riduzione del volume di affari fino al mese di maggio (il termine per la spedizione delle dichiarazioni Iva relativa al 2020 è fissato al 30 aprile 2021, mentre il termine per la spedizione del modello Redditi è fissato al 30 novembre 2021) le comunicazioni ai soggetti interessati saranno spedite nel secondo semestre dell'anno in corso.

NOVELLATE LE SCADENZE PER LE DEFINIZIONI IN “ROTTAMAZIONE” E “SALDO E STRALCIO” E DEFINITO IL RECUPERO DI SOMME IN AVVISO BONARIO SENZA SANZIONI

“Rottamazione” e “Saldo e stralcio”

In merito alle somme dovute ai fini della “Rottamazione dei ruoli” e del “Saldo e stralcio”, l'articolo 4, comma 1, lettera b), Decreto Sostegni ha modificato la scadenza, da considerarsi tempestiva, per il versamento delle somme originariamente dovute.

Si tratta di una “nuova proroga” che segue altre modifiche alle scadenze rese necessarie come conseguenza delle difficoltà economiche e finanziarie legate al Covid-19.

Per effetto delle proroghe contenute nel Decreto Sostegni si considerano quindi tempestivi i versamenti eseguiti:

- entro il 31 luglio 2021 per le rate originariamente in scadenza nel 2020 e
- entro il 30 novembre 2021 per le rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, maggio e luglio 2021.

Il nuovo calendario delle scadenze sarà quindi il seguente:

Rottamazione	rata	termine originario	termine aggiornato
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con versamento integrale delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e automaticamente ammessi alla "rottamazione <i>ter</i> "	3°	31.07.2020	31.07.2021
	4°	30.11.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2021	30.11.2021
	6°	31.07.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019.	3°	1.06.2020*	31.07.2021
	4°	1.06.2020	31.07.2021
	5°	31.07.2020	31.07.2021
	6°	30.11.2020	31.07.2021
Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019	7°	1.03.2021	30.11.2021
	8°	31.05.2021	30.11.2021
	9°	31.07.2021	30.11.2021
	10°	30.11.2021	30.11.2021
Rottamazione <i>ter</i> dei ruoli affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 31 luglio 2019. Definizione agevolata ex D.L. 148/2017 con mancato versamento delle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 che hanno presentato istanza entro il 30 aprile 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	1.06.2020	31.07.2021
	4°	31.07.2020	30.11.2021
	5°	30.11.2020	30.11.2021
	6°	1.03.2021	30.11.2021
	7°	31.05.2021	30.11.2021
	8°	31.07.2021	30.11.2021
	9°	30.11.2021	30.11.2021

Saldo e stralcio	rata	termine originario	termine aggiornato
Carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017 con istanza presentata entro il 30 aprile 2019 o entro il 31 luglio 2019.	2°	1.06.2020	31.07.2021
	3°	31.07.2020	30.11.2021
	4°	31.03.2021	30.11.2021

N.B.

Va segnalato che in quanto il 31 luglio 2021 cade di sabato e il primo giorno lavorativo successivo in agosto, tale scadenza dovrebbe ritenersi prorogata al 20 agosto 2021



Secondo le indicazioni dell'Agenzia delle entrate alle scadenze su riportate si applica una tolleranza di 5 giorni.

Il pagamento entro i nuovi termini non richiede il versamento di interessi e non comporta la perdita dei benefici della definizione agevolata.

Il Decreto Sostegni è inoltre intervenuto (articolo 4, comma 4) prevedendo l'annullamento automatico dei debiti esistenti al 23 marzo 2021 per importi fino a 5.000 (compresi interessi e sanzioni) per i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 euro e risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Rientrano nei ruoli annullati anche quelli originariamente gestiti in rottamazione o saldo e stralcio.

Avvisi bonari senza sanzioni

Il Decreto Sostegni introduce con l'articolo 5 una nuova agevolazione ovvero la possibilità di

sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi. Si tratta di avvisi che verranno inviati dall'agenzia con riferimento agli anni 2017 e 2018, in seguito ai controlli ex articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972.

Potranno usufruire dell'agevolazione i soggetti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, che abbiano subito una riduzione del volume d'affari pari o superiore al 30% dal 2019 al 2020.

Non rientrano nella previsione le comunicazioni ex articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973.

La determinazione delle somme dovute sarà a intero carico dell'Agenzia delle entrate, l'Agenzia infatti determinerà automaticamente dal confronto delle dichiarazioni Iva lo scostamento di fatturato e provvederà a notificare l'avviso bonario con il solo addebito di imposte e interessi.



Per la definitiva chiusura dei rapporti con l'Agenzia delle entrate occorrerà il versamento integrale delle somme dovute anche effettuato con rateazione. In caso di mancato versamento l'agevolazione decadrà e torneranno applicabili le sanzioni sugli importi dovuti.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 aprile al 15 maggio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Si segnala che l'articolo 98, D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020 ha previsto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda (o dell'unica) rata di versamento dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell'Irap per i contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'articolo 6, D.L. 149/2020 convertito nella L. 176/2020 ha, inoltre, previsto che la proroga operi automaticamente (senza la verifica del calo di fatturato/corrispettivi) per specifiche categorie di contribuenti, che hanno subito restrizioni allo svolgimento dell'attività.

SCADENZE FISSE

16 aprile	Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.
	Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro,

<p>16 aprile</p>	<p>del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p>
<p>20 aprile</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>26 aprile</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale.</p>
<p>30 aprile</p>	<p>Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2021.</p> <p>Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2021 da soggetti UE ed extra UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p>

	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai registri e ad altri documenti informatici fiscalmente rilevanti emessi o utilizzati nell'anno precedente (escluse le fatture elettroniche).</p> <p>Dichiarazione Iva annuale Scade oggi il termine per la presentazione telematica della dichiarazione Iva annuale per il periodo di imposta 2020.</p>
<p>15 maggio</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta